

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI SANTELIANA/A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 13 del 13.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.D. Napoli Calcio a5 di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli, Dr. Pino Zingale – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO SIG. NANI ERNESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1.7.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO AL PUNTO 6 LETT. A) E B) DEL COM. UFF. N. 1 S.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 277 del 22.4.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Nani Ernesto e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 AL SIG. PIERINI SIMONE, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL TERNANA;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. LUCONI SIMONE,

INFLITTE SEGUITO GARA REAL STATTE/FUTSAL TERNANA DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 679 del 30.4.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Ternana di Preci (Perugia), riduce l'ammenda a carico dell'A.S.D. Futsal Ternana a €300,00.
Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 15 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete